



SETTORE AFFARI GENERALI

**REGOLAMENTO**  
**PER LO**  
**SVOLGIMENTO**  
**DEL**  
**REFERENDUM**  
**CONSULTIVO**

*Approvato con atto di C.C. n. 50 del 29 Giugno 2007*

## **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **(Oggetto limiti e materie del referendum consultivo)**

- 1) Ai sensi dell'art. 45 del vigente Statuto Comunale, il referendum consultivo è indetto, su iniziativa del 20% del corpo elettorale o su iniziativa del Consiglio Comunale mediante apposito atto deliberativo approvato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, per proporre la revoca o la modifica di singole deliberazioni già assunte.
- 2) Il Referendum di cui al presente regolamento deve riguardare materie di esclusiva competenza comunale.
- 3) Non può essere indetto referendum:
  - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
  - b) sulle deliberazioni meramente esecutive;
  - c) sulle deliberazioni la cui revoca o modifica contrasti con disposizioni o principi dell'ordinamento giuridico vigente (leggi statali, regionali, statuto o regolamenti);
  - d) quando sullo stesso argomento è già stato indetto referendum nell'ultimo quinquennio.
- 4) Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
  - a) lo Statuto Comunale;
  - b) il Regolamento del Consiglio Comunale;
  - c) il Piano Regolatore Generale e gli strumenti urbanistici attuativi.
- 5) Fuori dei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4, ove una deliberazione sia stata adottata in adempimento di disposizioni legislative statali, regionali, statutarie o regolamentari, la stessa può essere sottoposta a referendum ai soli fini della sua modifica e per i soli aspetti attinenti alle valutazioni discrezionali dell'amministrazione comunale.

### **ART. 2**

#### **(Esito del procedimento referendario e discussione in Consiglio Comunale)**

- 1) Il risultato del referendum consultivo è discusso dal Consiglio comunale entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'esito referendario, da parte del Sindaco. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
- 2) Alla seduta del Consiglio comunale partecipa, con facoltà di parola, il rappresentante dei promotori del referendum.
- 3) Non si procede agli adempimenti del comma primo se non ha partecipato alla consultazione almeno un terzo degli aventi diritto.
- 4) Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

- 5) Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

## **CAPO II – COLLEGIO DI ESPERTI**

### **ART. 3**

#### **(Ammissibilità del referendum – Competenza)**

- 1) L'ammissibilità del quesito referendario è stabilita dal Collegio di esperti.
- 2) Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione assunta dal Collegio di esperti, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può pronunciarsi difformemente alla decisione degli esperti.

### **ART. 4**

#### **(Nomina e durata in carica)**

- 1) Il Collegio di esperti è nominato dal Consiglio comunale con le modalità previste per la nomina delle Commissioni consiliari permanenti.
- 2) Il Collegio è composto da n. 3 membri dotati di idonea qualificazione professionale nelle materie giuridiche, con particolare riferimento al diritto amministrativo, costituzionale ed all'ordinamento degli enti locali. Fa parte del Collegio, senza diritto di voto, il Segretario Generale con funzioni di verbalizzante.
- 3) Dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha nominato.
- 4) Qualora uno dei componenti venga a mancare, per decadenza, dimissioni od altro impedimento, il Consiglio comunale è convocato entro 30 (trenta) giorni per la sua sostituzione.

### **ART. 5**

#### **(Cause ostative alla candidatura ed incompatibilità)**

- 1) Non possono ricoprire la carica di esperti del Collegio:
  - a) i soggetti che abbiano riportato taluna delle condanne previste dalle vigenti disposizioni di legge per i Consiglieri comunali;
  - b) i dipendenti del Comune;
  - c) gli Assessori ed i Consiglieri Regionali;
  - d) gli amministratori locali di cui all'art. 77 del D. Lgs. n. 267/2000;
  - e) gli amministratori di aziende o enti dipendenti da enti locali;
  - f) i Difensori civici e i Giudici di pace.
- 2) Il Consiglio comunale è tenuto a revocare il provvedimento di nomina non appena venuto a conoscenza dell'esistenza di taluna delle condizioni di cui al comma precedente.

**ART. 6**  
**(Funzionamento)**

- 1) Il Collegio di esperti è convocato per la seduta di insediamento dal Presidente del Consiglio comunale entro 30 (trenta) giorni dalla sua nomina.
- 2) Il Collegio di esperti si riunisce presso la Presidenza del consiglio comunale che gli assicura il supporto necessario. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i membri del Collegio.
- 3) Le decisioni del Collegio vengono assunte a maggioranza.
- 4) Le sedute del Collegio non sono pubbliche. Di esse è redatto processo verbale.
- 5) Ai componenti del Collegio spetta un gettone di presenza pari tre (3) volte quello dei Consiglieri comunali, oltre al rimborso delle spese viaggio se ed in quanto dovute.

**CAPO III – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI PER L'INDIZIONE  
DEL REFERENDUM**

**ART. 7**  
**(Quesito referendario)**

- 1) Il quesito referendario, ai sensi del vigente Statuto comunale, consiste in un'unica domanda, formulata in modo breve e chiaro, con la quale si richiede l'assenso o meno circa:
  - a) la revoca di una determinata deliberazione;
  - b) la modifica di una determinata deliberazione.
- 2) Nei casi di cui alla lettera b), il quesito referendario deve individuare con precisione il contenuto della modifica.

**ART. 8**  
**(Richiesta)**

- 1) La richiesta di referendum è presentata al Sindaco da almeno dieci (10) proponenti, aventi diritto a partecipare alle consultazioni referendarie.
- 2) La richiesta è redatta in forma scritta e deve contenere:
  - a) le generalità dei soggetti promotori;
  - b) il quesito referendario nella formulazione che si intende sottoporre alla consultazione;
  - c) una relazione sintetica sulle motivazioni che vengono poste a base della proposta.
- 3) La deliberazione di cui è proposta la revoca o la modifica deve essere individuata con riferimento al numero, data, oggetto e organo che lo ha adottato.
- 4) Qualora sia proposta la modifica di una deliberazione, il quesito referendario deve individuare esattamente la parte dispositiva di cui è proposta la modifica ed il contenuto della modifica proposta.
- 5) La richiesta deve, altresì, individuare il rappresentante dei proponenti, destinatario delle comunicazioni di cui al presente regolamento.

- 6) La richiesta deve essere sottoscritta dai 10 (dieci) proponenti. Le relative firme devono essere autenticate nelle forme di legge.
- 7) Il Sindaco provvede a comunicare la presentazione della richiesta di referendum al Presidente del Consiglio comunale, al quale sono altresì comunicate tutte le informazioni concernenti le ulteriori fasi del procedimento referendario.
- 8) Il Presidente del Consiglio comunale trasmette ai Capigruppo consiliari la richiesta di referendum, unitamente alla copia della relazione di cui al comma 2 lettera c). Provvede altresì a comunicare loro qualsiasi informazione sulle fasi ulteriori del procedimento referendario.
- 9) Non può essere presentata richiesta di referendum nei dodici mesi che precedono la scadenza del Consiglio comunale. Ove presentata il Sindaco la dichiara irricevibile.

#### **ART. 9 (Istruttoria)**

- 1) Il possesso da parte dei sottoscrittori di cui all'articolo precedente, dei requisiti per la partecipazione al referendum è accertata dall'Ufficio elettorale del Comune entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta.
- 2) Successivamente all'accertamento il Sindaco provvede a pubblicare la proposta di referendum all'Albo Pretorio Comunale ed a trasmetterla al Presidente del Consiglio comunale, che provvederà ad inoltrarla al Collegio di esperti.
- 3) Nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento, il Collegio decide in ordine all'ammissibilità della proposta e ne riferisce al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.
- 4) Ai fini della decisione sull'ammissibilità del referendum, il Segretario Generale provvede ad istruire la proposta, corredandola di tutta la documentazione necessaria.
- 5) Il Collegio di esperti può chiedere agli organi e agli uffici comunali documenti ed elementi integrativi di giudizio, convocando ove necessario i responsabili degli uffici interessati. Ai componenti del Collegio competono le prerogative dei Consiglieri comunali in ordine al diritto di accesso e di informazione.
- 6) L'assistenza degli uffici per l'attività del Collegio deve essere tempestiva e tale da consentire al Collegio stesso di assumere le decisioni nei termini.

#### **ART. 10 (Riformulazione del quesito)**

- 1) Il Collegio, ove ritenga che il referendum proposto sia ammissibile, ma che il quesito referendario non sia sufficientemente chiaro nella formulazione ovvero non conforme a requisiti di cui allo Statuto e al presente regolamento, concede ai proponenti un termine non superiore a trenta (30) giorni, per la riformulazione del quesito.
- 2) Le osservazioni formulate dal Collegio ed il termine assegnato dal medesimo sono comunicate al rappresentante dei proponenti a cura del Presidente del Consiglio comunale.

- 3) Ove la riformulazione non venga trasmessa al Presidente del Consiglio comunale nel termine assegnato ovvero non sia tale da superare le osservazioni di cui al comma 2, il Collegio dichiara la proposta di referendum inammissibile.

**ART. 11**  
**(Provvedimenti)**

- 1) Il Presidente del Consiglio comunale provvede tempestivamente a comunicare al Sindaco e ai Capigruppo consiliari la decisione del Collegio di esperti.
- 2) Il Sindaco, in conformità con la decisione degli esperti o della difforme pronuncia da parte del Consiglio comunale, dichiara l'ammissibilità o meno della proposta referendaria. Il provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e notificato al rappresentante dei proponenti entro dieci (10) giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 2.
- 3) In caso di ammissibilità della stessa, al rappresentante dei promotori è notificato contestualmente anche il modello tipo per la raccolta delle firme.
- 4) Dalla data di notificazione di cui al comma 2, decorrono i quattro mesi utili per la raccolta delle firme.

**ART. 12**  
**(Raccolta delle firme)**

- 1) La raccolta delle firme è a cura dei soggetti proponenti il referendum. Possono sottoscrivere la richiesta di referendum tutti i soggetti aventi diritto al voto per l'elezione diretta del Sindaco della Città di Rivarolo Canavese.
- 2) Le firme devono essere autenticate a norma di legge e devono essere raccolte in appositi moduli conformi al modello tipo predisposto dall'amministrazione comunale, nel quale viene riportato il quesito referendario e gli spazi per la identificazione dei sottoscrittori.
- 3) I moduli di raccolta delle firme sono predisposti a cura dei soggetti proponenti, in modo tale da assicurare la perfetta leggibilità del quesito e degli altri elementi formali ivi rappresentati. Le firme raccolte su moduli non conformi al modello tipo ovvero che presentano cancellature o aggiunte di alcuno degli elementi formali sono nulle. I proponenti possono richiedere all'Ufficio elettorale del Comune che i moduli di raccolta siano vidimati per la conformità. In tal caso l'Ufficio provvede entro quarantotto (48) ore.
- 4) Entro le ore 12,00 del giorno successivo alla scadenza del termine per la raccolta, i moduli contenenti le firme sono consegnati al Sindaco a cura del rappresentante dei soggetti promotori. Trascorso tale termine senza che alcuna firma sia presentata, il Sindaco dispone l'estinzione del procedimento referendario con provvedimento pubblicato all'Albo Pretorio comunale. Dello stesso è data comunicazione al rappresentante dei proponenti.

**ART. 13**  
**(Verifica delle firme)**

- 1) Alla verifica delle firme raccolte provvede, entro quarantacinque (45) giorni dal termine ultimo per la loro consegna, l'Ufficio elettorale del Comune.
- 2) Il Sindaco sulla base degli esiti della verifica, di cui è redatto apposito verbale, indice il referendum ovvero ne dichiara la improcedibilità per mancanza del numero minimo di sottoscrittori.

**CAPO IV – INDIZIONE DEL REFERENDUM E PROCEDIMENTO REFERENDARIO**

**ART. 14**  
**(Effettuazione del referendum)**

- 1) Ogni anno può essere indetta un'unica giornata di votazione per lo svolgimento del referendum consultivo da tenersi in una domenica compresa nel periodo che va dal 15 febbraio al 15 Aprile ovvero in quello dal 15 Ottobre al 15 Dicembre, con orario per la votazione dalle ore 08,00 alle ore 22.00.
- 2) Nel fissare il giorno in cui dovrà tenersi la consultazione, il Sindaco, se possibile, dovrà garantire l'accorpamento di più proposte referendarie, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art.16.
- 3) I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali statali, regionali, provinciali o comunali.

**ART. 15**  
**(Indizione del referendum)**

- 1) Il Sindaco indice il referendum e ne informa la cittadinanza con l'affissione di appositi avvisi almeno trenta (30) giorni prima della consultazione. Della consultazione referendaria è data poi adeguata pubblicità ricorrendo anche ai mezzi di comunicazione più diffusi a livello locale.
- 2) Gli avvisi devono indicare:
  - a) il giorno della consultazione referendaria;
  - b) il quesito oggetto del referendum;
  - c) i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto;
  - d) le procedure relative alla propaganda referendaria.

**ART. 16**  
**(Svolgimento di più referendum consultivi)**

- 1) Ogni anno può tenersi un'unica consultazione con la quale i cittadini vengono chiamati ad esprimersi su non più di tre quesiti referendari.
- 2) Se il Collegio di esperti ha ritenuto ammissibili più proposte di referendum, ai fini dell'indizione della consultazione referendaria, il Sindaco dovrà tenere conto dell'ordine cronologico di consegna dei moduli contenenti il numero di firme richieste dallo

Statuto. Le proposte di referendum eccedenti il numero, previsto dal comma precedente, sono differite all'anno successivo.

- 3) In caso di più quesiti referendari, ai votanti saranno consegnate schede di colore diverso.

#### **ART. 17**

##### **(Conclusione del procedimento per revoca, inefficacia, esaurimento degli effetti o modifica dell'atto oggetto del referendum)**

- 1) Ove, successivamente alla dichiarazione di ammissibilità e prima della votazione, la deliberazione oggetto del referendum sia stata integralmente revocata o sia divenuta inefficace od abbia esaurito i suoi effetti, il Sindaco ordina la conclusione del procedimento referendario, dandone comunicazione al rappresentante dei proponenti. Il provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.
- 2) Qualora, nella fase procedimentale di cui al comma 1, intervenga la modifica della deliberazione oggetto del referendum, il Sindaco richiede al Collegio di esperti la valutazione circa l'idoneità della modifica a superare il quesito referendario.
- 3) Ove, a seguito dell'intervenuta modifica, il quesito referendario si intenda superato, il Sindaco procede ai sensi del comma 1. In caso contrario, il Sindaco dispone per la prosecuzione del procedimento referendario ed il quesito viene riformulato dal Collegio di esperti, sentiti i promotori, tenuto conto della modifica intervenuta.

#### **ART. 18**

##### **(Esclusione del referendum)**

- 1) Il referendum non può essere effettuato nel corso dei dodici mesi che precedono il rinnovo del Consiglio Comunale.
- 2) Nel caso di scioglimento del Consiglio comunale le procedure referendarie in corso restano sospese e vengono riprese su richiesta di almeno il 50% dei soggetti promotori, decorsi sei mesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio medesimo.

#### **ART. 19**

##### **(Compilazione delle liste degli aventi diritto al voto)**

- 1) L'Ufficio elettorale comunale, sulla base degli elenchi degli elettori aventi diritto a votare per l'elezione diretta del Sindaco della Città di Rivarolo Canavese, compila in triplice copia ed in ordine alfabetico le liste dei soggetti ammessi a votare.

#### **ART. 20**

##### **(Sezioni per il referendum)**

- 1) Il Sindaco, sulla base delle liste di cui all'articolo 19, comma 1, ripartisce il territorio comunale in sezioni.
- 2) Il numero degli aventi diritto al voto da assegnare ad ogni sezione non può superare le 2000 unità.

**ART. 21**  
**(Costituzione dell'Ufficio di sezione per il referendum)**

- 1) Presso ogni sezione è costituito un Ufficio di sezione composto da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno svolge le funzioni di segretario.
- 2) Al presidente ed agli scrutatori è dovuta una indennità pari al 50% di quella prevista dalla legislazione vigente in materia di referendum nazionali.
- 3) L'Ufficio di sezione è insediato non oltre le ore 06,00 del giorno della consultazione.

**ART. 22**  
**(Nomina e surroga dei Presidenti e degli scrutatori)**

- 1) Almeno venti giorni prima della data fissata per il referendum consultivo, il Sindaco procede alla nomina dei Presidenti di sezione e degli scrutatori, attingendo all'albo costituito nei modi e nei termini previsti dalla legge 21 marzo 1990 n. 53 e s.m.i.
- 2) L'eventuale impossibilità a ricoprire l'incarico deve essere immediatamente comunicata al Sindaco, che provvede alla surroga.
- 3) Qualora il numero dei presidenti e degli scrutatori sia insufficiente, il Sindaco procede alla nomina dei presidenti e scrutatori mancanti, attingendo ad apposito albo formato dai dipendenti comunali che ne abbiano fatto richiesta. Per l'iscrizione all'albo dei presidenti, rinnovabile ogni tre anni, è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore. Per l'iscrizione all'albo degli scrutatori, rinnovabile ogni tre anni, è richiesto il possesso del diploma di scuola media inferiore.
- 4) Qualora, al momento dell'insediamento del seggio, si verifichi l'assenza di uno scrutatore, il Presidente della sezione, sentito l'Ufficio elettorale comunale, può provvedere direttamente alla nomina, come scrutatore, di altra persona presente presso il seggio ed avente diritto al voto.

**ART. 23**  
**(Consegna delle liste agli uffici di sezione e pubblicazione)**

- 1) Copia della lista di sezione deve essere consegnata insieme a tutto l'altro materiale per il referendum al Presidente dell'Ufficio di sezione, all'atto dell'insediamento.
- 2) Il giorno della consultazione referendaria, una copia della lista di sezione deve essere, altresì, affissa all'interno della sezione, affinché ogni cittadino possa verificare la propria inclusione nella stessa.

**ART. 24**  
**(Predisposizione delle istruzioni)**

- 1) L'Ufficio elettorale comunale predisporre apposite istruzioni da distribuire ai presidenti degli Uffici di sezione, contenenti le modalità operative dei singoli compiti previsti nel procedimento referendario.
- 2) Le istruzioni devono riportare, oltre alle norme del presente regolamento, l'ulteriore disciplina applicabile al procedimento referendario.

#### **ART. 25**

##### **(Designazione dei rappresentanti dei proponenti e dei partiti)**

- 1) I proponenti del referendum e i Capigruppo dei gruppi presenti in Consiglio comunale possono con dichiarazioni in carta libera, autentica ai sensi di legge, designare presso ciascun seggio un proprio rappresentante per assistere alle operazioni di voto e allo scrutinio.
- 2) L'atto di designazione è presentato dagli interessati ai Presidenti degli Uffici di sezione, prima dell'inizio delle operazioni di voto, il giorno stesso della consultazione.

#### **ART. 26**

##### **(Votazione, scrutinio, verbale)**

- 1) La votazione per il referendum si svolge con voto diretto, libero e segreto. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta.
- 2) A conclusione delle operazioni di voto viene effettuato lo scrutinio delle schede. Delle operazioni di voto e dello scrutinio è redatto apposito verbale.

#### **ART. 27**

##### **(Verifica dei verbali e proclamazione del risultato)**

- 1) I verbali delle operazioni di voto e degli scrutini, completi delle schede scrutinate, sono immediatamente trasmessi a cura del Presidente di sezione all'Ufficio elettorale del Comune.
- 2) L'Ufficio elettorale provvede alle verifiche del caso e alla proclamazione del risultato del referendum, redigendo apposito verbale. Il verbale è immediatamente trasmesso al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale
- 3) Alle operazioni di verifica possono assistere un rappresentante dei promotori e di ogni gruppo consiliare presente in Consiglio comunale, designati ai sensi dell'art. 24, comma 1.
- 4) Sulla base del verbale di cui al comma 1, il Sindaco provvede a dare comunicazione dell'esito referendario alla cittadinanza.

### **CAPO V – NORME FINALI E TRANSITORIE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDM CONSULTIVO.**

#### **ART. 28**

##### **(Responsabili del procedimento referendario)**

- 1) Ai sensi della legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. sono individuati quali responsabili delle singole fasi del procedimento referendario, i responsabili degli uffici indicati nel presente regolamento.

**ART. 29**  
**(Propaganda referendaria)**

- 1) Per quanto riguarda la propaganda referendaria si applicano in quanto compatibili le disposizioni vigenti in materia per i referendum nazionali.

**ART. 30**  
**(Divieto di sottoporre a referendum quesiti già posti)**

- 1) E' vietato proporre analoga richiesta di consultazione referendaria prima che siano trascorsi cinque anni. Il Sindaco, sentito il Collegio di esperti, provvede a dichiarare improcedibile la richiesta di referendum.
- 2) Nel solo caso in cui il procedimento referendario si sia concluso per mancato raggiungimento del numero di firme previsto dallo Statuto, il divieto di cui al comma 1 è limitato ad anni tre.

**ART. 31**  
**(Disciplina di dettaglio – Norme applicabili)**

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, la disciplina di dettaglio per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita con ordinanza del Sindaco da emanarsi entro trenta giorni prima della data della consultazione, in attuazione delle prescrizioni del presente regolamento e in osservanza dei principi della legislazione vigente in materia di referendum nazionali.
- 2) Nel caso in cui il Sindaco non provveda nei termini di cui a comma 1, si applicano in quanto compatibili le norme di cui alla legge 25 maggio 1970 n. 352 e s.m.i.
- 3) Della disciplina applicabile si dà conto nelle istruzioni da distribuire a Presidenti degli Uffici di sezione.

**ART. 32**  
**(Norma transitoria di prima applicazione)**

In fase di prima applicazione si tiene conto delle seguenti norme:

- 1) Sono considerate valide le firme raccolte in pendenza dell'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale purchè conformi alle prescrizioni degli artt. 12 e 13 e fermo restando quanto previsto dall'art. 3 dello stesso in materia di ammissibilità del quesito referendario;
- 2) Il referendum non può essere svolto nei sei (6) mesi che precedono il rinnovo del Consiglio Comunale;
- 3) Le funzioni del Collegio degli esperti sono assegnate al Segretario Generale, il quale potrà avvalersi della collaborazione di esperti per la determinazione dell'ammissibilità del quesito referendario.

# INDICE

## **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

- ART. 1 – Oggetto, limiti e materie del referendum consultivo pag. 1  
ART. 2 – Esito del procedimento referendario e discussione in Consiglio Comunale pag. 1

## **CAPO II – COLLEGIO DI ESPERTI**

- ART. 3 – Ammissibilità del referendum – Competenze pag. 2  
ART. 4 – Nomina e durata in carica pag. 2  
ART. 5 - Cause ostative alla candidatura ed incompatibilità pag. 2  
ART. 6 – Funzionamento pag. 3

## **CAPO III – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI PER L’INDIZIONE DEL REFERENDUM**

- ART. 7 – Quesito referendario pag. 3  
ART. 8 – Richiesta pag. 3  
ART. 9 – Istruttoria pag. 4  
ART. 10 – Riformulazione quesito pag. 4  
ART. 11 – Provvedimenti pag. 5  
ART. 12 – Raccolta firme pag. 5  
ART. 13 – Verifica delle firme pag. 6

## **CAPO IV – INDIZIONE DEL REFERENDUM E PROCEDIMENTO REFERENDARIO**

- ART. 14 – Effettuazione del referendum pag. 6  
ART. 15 – Indizione del referendum pag. 6  
ART. 16 – Svolgimento di più referendum consultivi pag. 6  
ART. 17 – Conclusione del procedimento per revoca, inefficacia, esaurimento degli Effetti o modifica dell’oggetto del referendum pag. 7  
ART. 18 – Esclusione del referendum pag. 7  
ART. 19 – Compilazione delle liste degli aventi diritto al voto pag. 7  
ART. 20 – Sezioni per il Referendum pag. 7  
ART. 21 – Costituzione dell’Ufficio di sezione per il referendum pag. 8  
ART. 22 - Nomina e surroga dei Presidenti e degli scrutatori pag. 8  
ART. 23 - Consegna delle liste agli uffici di sezione e pubblicazione pag. 8  
ART. 24 – Predisposizione delle istruzioni pag. 8  
ART. 25 - Designazione dei rappresentanti dei proponenti e dei partiti pag. 9  
ART. 26 - votazione, scrutinio, verbale pag. 9  
ART. 27 - Verifica dei verbali e proclamazione del risultato pag. 9

## **CAPO V – NORME FINALI E TRANSITORIE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO**

- ART. 28 – Responsabili del procedimento referendario pag. 9  
ART. 29 – Propaganda referendaria pag. 10  
ART. 30 – Divieto di sottoporre a referendum quesiti già posti pag. 10  
ART. 31 – Disciplina di dettaglio- Norme applicabili pag. 10  
ART. 32 - Norma transitoria di prima applicazione. pag. 10